

ALKEMY S.P.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

1. PREMESSA E SCOPO.....	3
2. DEFINIZIONI.....	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	5
5. TIPOLOGIA E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
6. ISTITUZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
7. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	6
8. TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	6
9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	7
9.1 VERIFICA PRELIMINARE.....	7
9.2 FASE ISTRUTTORIA.....	8
10. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE.....	9
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	10
13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI..	10
14. DIVULGAZIONI PUBBLICHE	10
15. GARANZIE E TUTELE.....	11
15.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	11
15.2 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	12
15.3 DIVIETO DI RITORSIONE.....	12
15.4 MISURE DI SOSTEGNO	13
16. SANZIONI	14
17. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	14

1. PREMESSA E SCOPO

Alkemy S.p.A. (“**Alkemy**” o la “**Società**”) ritiene che la creazione, lo sviluppo, la promozione e il mantenimento di una cultura aziendale sana e trasparente sia un valore distintivo e non negoziabile, che viene riassunto con il concetto di “*Personae Brave, Brave Personae*”. Per questo, Alkemy persegue, sin dalla sua fondazione, l’obiettivo di porre al centro le persone e di favorire un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano ascoltati, rispettati e liberi di denunciare eventuali comportamenti illeciti e non in linea con i valori e l’etica di Alkemy.

La presente Procedura *Whistleblowing* (“**Procedura**”) è finalizzata a disciplinare il processo di segnalazione di comportamenti illeciti nell’ambito dell’attività svolta dalla Società e di dare attuazione ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. “**Decreto Whistleblowing**”).

In particolare, la Procedura ha lo scopo di:

- individuare le condotte che possono essere oggetto di segnalazione;
- identificare l’ambito di applicazione soggettivo;
- definire il processo di trasmissione e gestione delle segnalazioni;
- informare il segnalante delle misure di protezione e di sostegno a tutela del segnalante.

2. DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni contenute nel testo della presente Procedura, le parole indicate con la lettera maiuscola hanno il seguente significato:

- “**Segnalazione**”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle Violazioni;
- “**Segnalazione Interna**”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna previsto all’art. 6;
- “**Segnalazione Esterna**”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna indicato all’art. 12;
- “**Divulgazione Pubblica**”: rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- “**Segnalante**”: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- “**Contesto Lavorativo**”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di lavoro (lavoro subordinato, ivi compresi i rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e le prestazioni occasionali, lavoro autonomo e parasubordinato, libera professione, consulenza, collaborazione e lavoro presso soggetti che forniscono beni o servizi a favore di terzi, volontariato

e tirocinio, anche con riferimento a presone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza e azionisti) attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

- “**Facilitatore**”: una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- “**Persona Coinvolta**”: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna o Esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- “**Ritorsione**”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva *Whistleblowing*);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- Codice di *Corporate Governance* adottato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
- Codice Etico di Alkemy S.p.A.;
- Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato da Alkemy S.p.A. (“**Modello 231**”);
- *Supplier Code of Conduct* di Alkemy S.p.A.;
- *Human Rights Policy* di Alkemy S.p.A.;

- *Diversity & Inclusion Policy* di Alkemy S.p.A.;
- *Anti-Corruption Policy* di Alkemy S.p.A.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DELLA PROCEDURA

La Procedura si applica ad Alkemy S.p.A. e costituisce un riferimento per tutte le società controllate italiane che hanno facoltà di recepirne i principi.

La presente Procedura si applica a tutti i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Alkemy, nonché a tutti i dipendenti e collaboratori della Società, partner, consulenti e fornitori e, più in generale, a tutti gli operatori e i soggetti che entrano in relazione con Alkemy.

5. TIPOLOGIA E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il Segnalatore sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo (le "**Violazioni**"), consistenti in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle Policy adottate da Alkemy S.p.A.;
- 2) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nell'art. 2, comma 1, n. 3 del Decreto *Whistleblowing*) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti;
 - d) sicurezza dei trasporti;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - h) salute pubblica;
 - i) protezione dei consumatori;
 - j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali;
 - k) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nell'art. 2, comma 1, n. 4 del Decreto *Whistleblowing*;
- 5) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di

imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nell'art. 2, comma 1, n. 5 del Decreto *Whistleblowing*;

- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5) del presente paragrafo.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della Procedura e non possono, pertanto, formare oggetto di segnalazione:

- 1) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- 2) le segnalazioni di Violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto *Whistleblowing* ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto *Whistleblowing*;
- 3) le segnalazioni di Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

6. ISTITUZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha implementato un canale di Segnalazione Interna conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto *Whistleblowing*, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante e della Persona Coinvolta, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

L'indirizzo della piattaforma on-line messa a disposizione dalla Società per l'invio di Segnalazioni (la "**Piattaforma**") è indicato nel sito web istituzionale di Alkemy (www.alkemy.com), nella sezione *Corporate Governance*, ove è altresì possibile scaricare il relativo manuale d'uso.

7. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La gestione del canale di Segnalazione Interna è affidata all'Organismo di Vigilanza di Alkemy, il quale avrà facoltà di coinvolgere le funzioni aziendali di volta in volta rilevanti, sulla base dell'organizzazione aziendale e delle relative attribuzioni.

8. TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

I soggetti che intendono effettuare una Segnalazione tramite il canale interno possono utilizzare la piattaforma on-line indicata all'art. 6 della presente Procedura, che consente di presentare segnalazioni sia in forma scritta che orale.

La Piattaforma consente altresì la presentazione di una segnalazione in forma anonima. Si richiama tuttavia l'attenzione dei destinatari della presente Procedura sul fatto che la trasmissione di una Segnalazione anonima potrebbe rendere più difficoltoso lo svolgimento di adeguate investigazioni e pregiudicare l'efficacia della Segnalazione. In ogni caso, è garantito il contraddittorio e la possibilità di interloquire, sempre in forma anonima, con l'Organismo di Vigilanza, in qualità di soggetto incaricato della gestione della Segnalazione.

Contestualmente all'invio della Segnalazione, viene rilasciato un ID Token del caso, che dovrà essere conservato con estrema cura dal Segnalante, in quanto consentirà di accedere al sistema, controllare l'avanzamento della segnalazione, rispondere alle domande e ricevere un riscontro sull'esito dell'indagine.

L'ID Token non può essere recuperato. In mancanza dell'ID Token non sarà possibile accedere al sistema e sarà necessario effettuare una nuova Segnalazione.

Una Segnalazione può essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza altresì tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo organismodivigilanza@alkemy.com.

Il Segnalante può inoltre richiedere di effettuare una Segnalazione in forma orale mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione orale è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione

La Segnalazione Interna presentata ad un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

9.1 VERIFICA PRELIMINARE

Al ricevimento della Segnalazione l'Organismo di Vigilanza:

- a) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) svolge una verifica di carattere preliminare al fine di valutare la rilevanza della Segnalazione in relazione all'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing*.
- c) Qualora la Segnalazione venga qualificata come rilevante ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la medesima verrà gestita dall'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto dal Modello Organizzativo e dalla presente Procedura;
- d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- e) dà diligente seguito alle Segnalazioni ricevute, valutando:

- l'immediata archiviazione della Segnalazione laddove la medesima si riveli:
 - manifestamente infondata sulla base delle circostanze di fatto allegate dal Segnalante;
 - generica, in quanto del tutto carente dell'allegazione di circostanze di fatto ovvero contenente una descrizione dei fatti tale da non consentire neppure la comprensione del contenuto della Segnalazione stessa;
 - riferita esclusivamente a fatti o circostanze oggetto di precedenti attività istruttorie già concluse.
 - l'apertura della fase istruttoria;
- f) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni.

9.2 FASE ISTRUTTORIA

La fase istruttoria è volta all'accertamento dei fatti e delle circostanze oggetto della Segnalazione e alla verifica della fondatezza della Segnalazione ("**Fase Istruttoria**"), con valutazione equa e imparziale e nel rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti dal Decreto *Whistleblowing*.

Laddove la Segnalazione denunci episodi di molestie di genere e sessuale, discriminazione razziale o di genere o comunque comportamenti in violazione di quanto previsto dalla *Diversity & Inclusion Policy* di Alkemy, l'Organismo di Vigilanza coinvolge prontamente il Dipartimento *People & Culture* per lo svolgimento di attività istruttoria congiunta, condivisione degli esiti delle verifiche effettuate e valutazione congiunta della proposta di chiusura della Segnalazione.

Nello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Organismo di Vigilanza può:

- Interloquire con il Segnalante al fine di richiedere ulteriori informazioni e/o documenti, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- Richiedere la convocazione formale del Segnalante (qualora la Segnalazione non venga effettuata in forma anonima) e/o l'audizione delle Persone Coinvolte e/o delle persone informate sui fatti;
- Coinvolgere i responsabili delle funzioni interne di Alkemy in ragione delle rispettive competenze, per richiedere approfondimenti e ai fini della condivisione degli esiti delle verifiche effettuate e valutazione congiunta della proposta di chiusura della Segnalazione;
- Avvalersi del supporto di soggetti esterni ad Alkemy o consulenti, qualora ritenuto opportuno.

Nel corso della Fase Istruttoria l'Organismo di Vigilanza raccoglie tutti gli elementi necessari per la verifica di fondatezza della Segnalazione e valuta, tra gli altri: documentazione richiesta alla Società o prodotta dal Segnalante, dichiarazioni rese dal Segnalante e dalle Persone Coinvolte o informate sui fatti, pareri di consulenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza redige e mantiene costantemente aggiornato un succinto ma esaustivo registro, anche in forma telematica, delle attività istruttorie compiute.

10. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni aziendali eventualmente coinvolte, esamina gli elementi raccolti nella Fase Istruttoria al fine di accertare la fondatezza della Segnalazione.

Qualora l'Organismo di Vigilanza abbia ritenuto fondata la Segnalazione e, pertanto, accertato il verificarsi di una Violazione, il medesimo procederà a:

- Valutare l'opportunità di instaurare un procedimento disciplinare a carico della Persona Coinvolta, coordinandosi con il Dipartimento HR Administration e l'Ufficio Legale;
- Valutare, congiuntamente alle funzioni aziendali coinvolte, l'adozione di provvedimenti finalizzati ad annullare o comunque mitigare le conseguenze della Violazione, nonché a monitorarne l'effettiva applicazione affinché non si verifichino in futuro episodi analoghi;
- Qualora ravvisi profili di reato nei fatti costituenti la Violazione, valutare e curare la trasmissione della notizia di reato alle autorità competenti di concerto con l'Ufficio Legale della Società.

Qualora l'Organismo di Vigilanza abbia ritenuto non fondata la Segnalazione procederà a valutare l'opportunità di instaurare un procedimento disciplinare a carico del Segnalante, coordinandosi con il Dipartimento HR Administration e l'Ufficio Legale, qualora accerti che la Segnalazione è stata effettuata al solo scopo di diffamare, denigrare e ledere la reputazione della persona segnalata o della Società.

In ogni caso, contestualmente alla chiusura della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procederà a:

- Informare il Segnalante dell'esito delle attività svolte;
- Comunicare al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e al Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, un'informativa relativa alle Segnalazioni eventualmente ricevute e delle attività svolte con riferimento alle medesime. L'informativa può essere resa unitamente a quella redatta ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Alkemy tratterà in qualità di Titolare i dati personali del Segnalante a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'informativa prevista dall'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 è disponibile presso la sede della Società e accessibile tramite la Piattaforma di cui all'art. 6.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione Interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A tale riguardo si segnala che il Decreto *Whistleblowing* prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attivi un canale di Segnalazione Esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale di Segnalazione Esterno è disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC.

13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni, Interne ed Esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto *Whistleblowing* e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Se per la Segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale registrato, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

14. DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Il Segnalante che effettua una Divulgazione Pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto *Whistleblowing* se, al momento della Divulgazione Pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto *Whistleblowing* e non è stato dato riscontro nei termini ivi previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- b) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

15. GARANZIE E TUTELE

15.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, come indicate nell'art. 7 che precede, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso, l'Organismo di Vigilanza darà avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Si procederà con il medesimo avviso nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

La Società, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle Persone Coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

La Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

15.2 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Alkemy garantisce l'applicazione delle misure di protezione previste dal Decreto *Whistleblowing* nei confronti di tutti i Segnalanti, anche in forma anonima laddove successivamente identificati, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto *Whistleblowing*,
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela dei Segnalanti è garantita anche in relazione alla trasmissione di Segnalazioni in fase di *recruiting* o in altre fasi precontrattuali, nonché durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con Alkemy se le informazioni sulla Violazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Al Segnalante, inoltre, è irrogata una sanzione disciplinare.

Le misure di protezione si applicano anche ai Facilitatori, alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante, ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con detto soggetto un rapporto abituale e corrente, nonché agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del predetto soggetto.

15.3 DIVIETO DI RITORSIONE

Il Segnalante non può subire alcuna Ritorsione, da intendersi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Si segnala altresì che l'art. 17 del Decreto *Whistleblowing* prevede ipotesi di inversione dell'onere probatorio in favore del Segnalante nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, nonché in caso di domanda risarcitoria presentata dal Segnalante all'autorità giudiziaria.

15.4 MISURE DI SOSTEGNO

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto *Whistleblowing* è istituito presso l'ANAC ed è pubblicato sul sito istituzionale della medesima Autorità, l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno, consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della Persona Coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

16. SANZIONI

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse Ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 12 del Decreto *Whistleblowing* e 15.1 della presente Procedura;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;

Per tutte le condotte indicate alle lettere a) e b) sono, inoltre, applicabili ai responsabili le sanzioni disciplinari previste nel Modello 231.

17. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente Procedura è resa pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale di Alkemy, sezione *Corporate Governance*, esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro e forma oggetto di specifica materia di formazione del personale nell'ambito dei piani in materia di Etica e *Compliance*.

L'Organismo di Vigilanza, supportato dalle funzioni aziendali competenti, è responsabile della corretta applicazione della presente Procedura e deve monitorarne l'effettiva attuazione e l'efficacia.

La presente Procedura potrà essere aggiornata o modificata dall'Organismo di Vigilanza su proposta di almeno uno dei suoi componenti o dell'Amministratore Delegato.